



#### SPUNTI DI RIFLESSIONE

“Il Sinodo, informato della proposta di legge sul fine vita...(omissis)... esprime la sua contrarietà all’approvazione dell’attuale disegno di legge in discussione in quanto contrario all’autodeterminazione del cittadino/a ad esprimere le sue volontà; auspica una radicale revisione del disegno di legge che ponga al centro la volontà finale del paziente e riconosca la valenza terapeutica di idratazione ed alimentazione forzate; sottolinea l’importanza di proseguire l’approfondimento di questo come degli altri temi etici posti all’attenzione pubblica ed ecclesiastica, alla luce della libertà che la Parola di Dio proietta su tutte le cose.” (odg Sinodo Chiesa Valdese 2011)

“Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.” (art. 32 Costituzione Italiana)

“I desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell’intervento, non è in grado di esprimere la sua volontà saranno tenuti in considerazione.” (art. 9 della Convenzione di Oviedo ratifica in Italia con la legge 28 marzo 2001 n. 145)

“Il medico, anche tenendo conto delle volontà del paziente laddove espresse, deve astenersi dall’ostinazione in trattamenti diagnostici e terapeutici, da cui non si possa fondatamente attendere un beneficio per la salute del malato e/o un miglioramento della qualità della vita.” e “In caso di malattie a prognosi sicuramente infausta o pervenute alla fase terminale, il medico deve improntare la sua opera ad atti e comportamenti idonei a risparmiare inutili sofferenze psichico fisiche e fornendo al malato i trattamenti appropriati a tutela, per quanto possibile, della qualità di vita e della dignità della persona. In caso di compromissione dello stato di coscienza, il medico deve proseguire nella terapia di sostegno vitale finché ritenuta ragionevolmente utile evitando ogni forma di accanimento terapeutico.” (artt. 16 e 39 del Codice di Deontologia Medica – 16 dicembre 2006)



Chiesa Evangelica Valdese

Via Possidonea, 2

89125 REGGIO CALABRIA

**SPORTELLO per le INFORMAZIONI e la RACCOLTA delle DIRETTIVE ANTICIPATE DI FINE VITA (“TESTAMENTO BIOLOGICO”)**

Lo sportello gratuito per ricevere le informazioni e depositare il proprio “testamento biologico” nella saletta attigua alla Chiesa Evangelica Valdese di Reggio Calabria in via Possidonea 2 è **aperto su appuntamento contattando i numeri 3898176460 – 3939654676 - 3284681932**

opuscolo informativo:

**FIRMARE O NON FIRMARE?**

domande frequenti sul testamento biologico

*Il SIGNORE è il mio pastore: nulla mi manca.  
Quand'anche camminassi nella valle  
dell'ombra della morte, io non temerei alcun  
male, perché Tu sei con me.*

(Salmo 23:1,4a)

***Cosa decido, di preciso, nel momento in cui firmo il mio testamento biologico?*** Dai delle indicazioni sui trattamenti sanitari desiderati nel caso in cui non fossi più in stato di coscienza. Affinché le direttive vengano considerate valide bisogna nominare un fiduciario che possa fare le mie veci.

***Devo parlare prima con un medico/avvocato?*** Non necessariamente, ma se ritiene che un medico, un avvocato o qualunque altra figura professionale o familiare o in rapporti di amicizia, possa esserti utile per prendere le decisioni è raccomandabile farlo. Per esempio è raccomandabile parlare e confrontarsi a lungo con il fiduciario, in modo che questi possa prendere le decisioni giuste al momento opportuno.

***Qual è il ruolo del fiduciario?*** Il fiduciario interviene in caso di perdita dello stato di coscienza del soggetto, cioè il tuo, e ha la responsabilità di decidere al tuo posto se i trattamenti sanitari proposti sono opportuni. In sostanza deve far rispettare la volontà del soggetto.

***Il fiduciario deve firmare in presenza dell'avvocato e dei testimoni?*** No, il fiduciario può firmare anche in separata sede, purché prima della consegna.

***È obbligatorio indicare due fiduciari?*** No, è una possibilità che viene fornita, ma se ne può anche indicare uno solo.

***Lo sportello per la raccolta dei testamenti biologici è un servizio a pagamento?*** No, è gratuito.

***Devo essere un membro di chiesa per presentare il testamento biologico agli sportelli istituiti dalle chiese evangeliche?*** No, qualunque cittadino italiano o straniero, maggiorenne e munito di documento di identità valido, può consegnare le proprie direttive. Ti consiglio di compilare il modulo con calma, prendendo tutto il tempo necessario a riflettere sulle domande che ti vengono poste. Il fiduciario indicato deve essere una persona che sappia interpretare il tuo volere di fronte a situazioni mediche di vario tipo, eventualmente anche non contemplate nel formulario. Il formulario può essere compilato anche solo parzialmente. Se puoi porta 2 fotocopie (3 nel caso siano indicati due fiduciari): l'originale verrà conservato in busta chiusa, firmato dall'interessato, negli archivi della chiesa; una copia verrà conservata dall'interessato e una andrà consegnata al/ai fiduciari.

***Direttiva anticipata di fine vita, dichiarazione anticipata di volontà sui trattamenti sanitari, testamento biologico, biotestamento, volontà previa di trattamento, eutanasia: questi termini sono sinonimi oppure indicano cose diverse?*** Con la sola esclusione dell'eutanasia sono tutti sinonimi. L'eutanasia è da escludere perché non si riferisce a persone prive di coscienza, ma, al contrario, a persone che in piena coscienza chiedono di

porre fine alla loro vita.

***Posso spedire il modulo per posta o per email?*** No, è necessario presentarlo di persona perché i testimoni possano verificare la veridicità del documento e della volontà del soggetto.

***Devo essere residente nel comune in cui si trova lo sportello di raccolta del testamento biologico?*** No.

***Devo portare un testimone? Qual è il suo ruolo?*** Non è necessario, ma se si desidera è possibile. Di solito la chiesa incarica due testimoni sempre presenti. I testimoni verificano l'identità del soggetto e che la sua volontà è consegnata in libertà di coscienza.

***Quale valore giuridico ha il testamento biologico, quanto esso è vincolante?*** Qualunque nostra direttiva ha di per sé valore giuridico: il testamento che riguarda i propri averi è valido anche se non è formulato davanti a un notaio. E' chiaro che molto dipenderà dalla legge in discussione: in assenza della legge le nostre direttive devono essere vincolanti, come è stato alla fine per Eluana Englaro; se la legge Calabrò, in discussione in Parlamento, dovesse venire approvata così com'è, è facile che intervenga un conflitto fra le mie indicazioni e i limiti imposti dalla legge. In questo caso sarà utilissimo avere già predisposto un testamento biologico perché un Tribunale potrebbe sollevare la clausola di incostituzionalità della legge.

***Esiste una legge sulla materia e cosa stabilisce?*** No, attualmente esiste solo un testo in discussione in Parlamento (c.d. Legge Calabrò) che tra l'altro introduce una forte ambiguità su un punto fondamentale come la decisione in merito alla sospensione delle terapie, sul quale viene richiesto al (futuro) paziente di esprimersi, salvo demandare la decisione ultima al medico, che ha facoltà di scegliere se “seguire o meno” le indicazioni contenute nelle direttive anticipate.

***Se cambio idea posso modificare il mio testamento biologico?*** Sì, in qualunque momento puoi ritirare o modificare il testamento.

***I moduli del testamento biologico saranno resi pubblici?*** Sono dati sensibili e seguono le direttive della privacy. I moduli saranno conservati in busta chiusa e consegnati in originale solo all'interessato se capace o al fiduciario indicato se l'interessato fosse divenuto incapace.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti ti consigliamo di visitare il sito della Chiesa Evangelica Valdese ([www.chiesavaldese.org](http://www.chiesavaldese.org)) e della agenzia stampa nev – notizie evangeliche ([www.fcei.it](http://www.fcei.it))